

Codice A2203A

D.D. 11 giugno 2025, n. 787

**Affidamento a Finpiemonte S.p.A, tramite piattaforma Sintel, delle attività relative alla gestione contabile del "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti" previsto ai sensi della L.R. 24 febbraio 2016, n. 4, art. 22. Approvazione schema di contratto. Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, capitolo di spesa regionale 122862: riduzione impegno di spesa 14178/.**



**ATTO DD 787/A2203A/2025**

**DEL 11/06/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A22000 - WELFARE**

**A2203A - Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale**

**OGGETTO:** Affidamento a Finpiemonte S.p.A, tramite piattaforma Sintel, delle attività relative alla gestione contabile del “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti” previsto ai sensi della L.R. 24 febbraio 2016, n. 4, art. 22. Approvazione schema di contratto. Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, capitolo di spesa regionale 122862: riduzione impegno di spesa 14178/2025 di euro 11.360,05 e contestuale impegno di pari importo; impegni di euro 6.625,35 annualità 2025, euro 12.101,97 annualità 2026 e euro 12.101,97 annualità 2027. (procedura Sintel id.n. 201913880 - CIG B731A07435).

Vista la Legge regionale del 17 marzo 2008 n.11, con la quale è stata prevista all’articolo 2 l’istituzione di un fondo di solidarietà per le donne vittime di maltrattamenti e di violenza volto a sostenere le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all’avvio delle stesse, ivi compreso l’eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico e a consulenza tecnica di parte;

vista la D.G.R. n.35 – 10139 del 24/11/2008 con la quale viene istituito il “Fondo Regionale di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”, per il raggiungimento delle finalità di cui alla L.R. 11/08, ed ha stabilito di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione del suddetto fondo;

vista la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 “*Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli*” e, in particolare, l’art. 22 “*Istituzione di un Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti*”;

vista la D.G.R. n. 26-4393 del 19 dicembre 2016 avente per oggetto: «*L. R. 24 febbraio 2016, n. 4 art. 22. Nuova gestione regionale del “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle*

*funzioni connesse alla gestione del predetto Fondo».*

Vista la D.D. n. 2045 del 13 dicembre 2021 avente per oggetto: «Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività residuali inerenti la gestione contabile del “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti” previsto ai sensi della L.R. 24 febbraio 2016, n. 4, art. 22 e contestuale impegno di spesa di euro 136.593,16 o.f.i. sul capitolo 122862 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021, a titolo di oneri di gestione»;

vista la D.D n. 1129 del 23.06.2022 avente per oggetto:« L.R. 24 febbraio 2016, n. 4, art. 22 “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”. Impegno di spesa di euro 33.743,72 o.f.i. sul capitolo 122862 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022, a favore di Finpiemonte S.p.A a titolo di oneri di gestione»;

A seguito delle determinazioni sopra citate e delle fatture presentate da Finpiemonte S.p.A. si è provveduto a completare il pagamento delle annualità 2022 e 2023 per l'importo complessivo di euro 22.383,67 nel mese di maggio 2025, generando un'economia di spesa di € 11.360,05, in considerazione della risoluzione per naturale scadenza al 31/12/2023 dell'accordo sottoscritto in data 14.01.2022, rep. 54.

Considerato che Finpiemonte S.p.A.:

- è una società controllata dalla Regione Piemonte ed opera in regime di in house providing ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016;
- è soggetta a controllo analogo da parte della Regione Piemonte secondo le modalità previste dalle linee guida approvate con D.G.R. 21-2976 del 12 marzo 2021 e rispetta le condizioni di cui all'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE;
- persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione;
- dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione, previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché di un adeguato sistema di contabilità analitica.

Dato atto che la Delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 ha deliberato l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.;

Posto che, in base all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, è possibile procedere all'aggiudicazione diretta di un servizio ad una società in house, nel rispetto dei principi previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto;

Rilevato di dover procedere, al fine di attestare il rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023 sopra richiamato:

- a. alla valutazione sulla congruità economica dell'offerta avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- b. a motivare il mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di

economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Ritenuto che:

- con riferimento al punto a, la congruità viene valutata rispetto ai massimali di cui alla vigente normativa regionale;
- con riferimento al punto b, la scelta di avvalersi dei servizi in house di Finpiemonte s.p.a. è giustificata dal fatto che l'opzione di mercato determinerebbe una maggiore onerosità per gli uffici regionali nella collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze finanziarie ed amministrative possedute Finpiemonte s.p.a.;
- relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio offerto si evidenziano le considerazioni già espresse nei punti precedenti relativamente:
  - a. alla consolidata e profonda conoscenza dell'organizzazione regionale, delle sue procedure, degli strumenti e delle strategie;
  - b. al perseguimento esclusivamente di finalità di pubblico interesse e, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, allo svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione;
  - c. alla disponibilità di adeguati strumenti di controllo e garanzia.

Posto che:

con la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018, la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di “in house providing” in favore di Finpiemonte s.p.a.;

con la D.D. n. 43 del 27/02/2018 è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a., in attuazione della D.G.R. succitata;

con D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 è stata approvata la nuova “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”, sottoscritta dalle parti in data 14/07/2022;

con D.G.R. n. 33-5720 del 30/09/2022 è stato approvato lo Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.;

con la D.G.R. n. 21-6536 del 20/02/2023 la metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. di cui alla sopra citata D.G.R. 16 febbraio 2018, n. 2-6472 è stata integrata prevedendo l'adeguamento del valore monetario della tariffa media giornaliera prevista per le attività connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno riconducibili all'Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni secondo l'indice dei prezzi al consumo (FOI) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

in attuazione della predetta D.G.R. n. 21-6536 del 20/02/2023, con D.D. n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023, come rettificata dalla D.D. n. 91/A1000A/2023 del 28/02/2023, si è provveduto ad adeguare il valore monetario della tariffa media giornaliera da applicare a tutte le attività svolte da Finpiemonte S.p.A. e connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno riconducibili all'Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni;

Considerato che:

- l'art. 23 comma 5 del con D.Lgs 36/2023 stabilisce che gli obblighi di trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) delle informazioni necessarie allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo vita dei contratti si applicano anche agli affidamenti alle società in house;
- con Delibera n. 261 del 20 giugno 2023, sempre in ottemperanza a quanto previsto dal succitato art. 23 comma 5, ANAC ha individuato le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche di cui all'art. 25 del medesimo decreto;
- l'ANAC ha pubblicato sul proprio Portale un elenco di FAQ tra cui:
  - al punto C.3 ha chiarito che gli obblighi di tracciabilità per i soggetti in house non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto, per difetto del requisito della terzietà;
  - al punto D.7 della sezione relativa alla BDNCP ha chiarito la necessità dell'acquisizione del codice CIG anche per gli affidamenti in house ai fini dell'identificazione univoca della procedura di affidamento;
- come da indicazioni pervenute via mail dal Settore Trasparenza e Anticorruzione in data 12 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e per il fine del rilascio del CIG, è stata utilizzata la piattaforma telematica Sintel;
- al fine di ottemperare al citato art. 23 comma 5 del D.Lgs 36/2023, in data 22.05.2025 è stata attivata la procedura per l'affidamento in house a Finpiemonte S.p.A. (codice identificativo procedura n. 201913880), tramite la piattaforma Sintel;
- Finpiemonte ha presentato in data 06.06.2025, attraverso la suddetta piattaforma Sintel, un'offerta di servizio per la realizzazione delle attività connesse all'attività istruttoria e gestione contabile delle istanze residuali presentate prima del 30.11.2017 e per l'attività di gestione contabile delle istanze presentate alla Regione dal 01.12.2017 come specificato nella tabella A) sotto riportata:

#### Tabella A

Previsione attività istruttoria e liquidazione contributi per gestione 2025 - 2026 - 2027					
Anno	Costo orario (Iva esclusa) (a)	Ore lavorate (b)	n. pagamenti	Costi (o.f.e.) (c = a * b) totali	Costi (o.f.i.) totali

Dal termine precedente affidamento al 31/12/2025	61,044	241,50	314	14.742,13	€ 17.985,40
2026		162,50	145	€ 9.919,65	€ 12.101,97
2027		162,50	145	€ 9.919,65	€ 12.101,97
<b>TOTALE</b>		<b>566,50</b>	<b>604</b>	<b>€34.581,43</b>	<b>€42.189,34</b>

- nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023 del 31 marzo 2023, è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell'offerta economica presentata da Finpiemonte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, in quanto il costo delle attività offerte è valorizzato in conformità con l'attuale metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica di cui alla sopra richiamata D.D. n. 43 del 27/02/2018, come integrata con la DD. n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023, come rettificata dalla D.D. n. 91/A1000A/2023 del 28/02/2023, e pertanto si ritiene di approvarla relativamente all'intera durata indicata all'art. 5 dello schema di Contratto oggetto di approvazione del presente provvedimento (sino al 31/12/2027);
- sono state verificate, quindi, la completezza e la coerenza delle voci incluse nell'offerta rispetto alla richiesta formulata.

Alla luce di quanto sopra esplicitato, si rende necessario:

- approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. in data 06.06.2025, a mezzo della piattaforma Sintel, pari ad € 42.189,34 (o.fi.) per la realizzazione delle attività connesse all'attività istruttoria e gestione contabile delle istanze residuali presentate prima del 30.11.2017 e per l'attività di gestione contabile per le istanze presentate alla Regione dal 01.12.2017;
- affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione delle attività previste nell'offerta di servizio succitata, per la realizzazione delle attività connesse alla gestione contabile del Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti;
- approvare lo schema di contratto, relativo ai costi di gestione della suddetta Attività, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- registrare i seguenti movimenti contabili dell'importo complessivo pari ad € 42.189,34 (o.f.i.) sul capitolo di spesa regionale 122862 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 a favore di Finpiemonte S.p.A. avente sede in Torino, Galleria San Federico n. 54 - c.f. 01947660013 – (cod. ben. 12613) per il nuovo affidamento (CIG B731A07435):

1) ridurre l'impegno n. 14178/2025 di euro 11.360,05 (economia di spesa del precedente affidamento scaduto il 31/12/2023) e contestualmente impegnare la stessa somma a favore di Finpiemonte S.p.A.;

2) impegnare sul capitolo di spesa regionale 122862 a favore di Finpiemonte S.p.A.:

2.1) euro 6.625,35 (o.f.i.) - annualità 2025

2.2) euro 12.101,97 (o.f.i.) - annualità 2026

2.3) euro 12.101,97 (o.f.i.) - annualità 2027

- dare atto che l'importo di euro 35,00 a favore dell'Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC (cod. sogg. 297876), è coperto dall'impegno 2025/8567 sul cap. 144926 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, ai sensi di quanto previsto dalla delibera ANAC n. 610 del 29 dicembre 2023.

Dato atto che:

- il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (costi indiretti).

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Dato atto che il presente provvedimento, per gli importi sopra riportati, trova copertura nel capitolo 122862 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 9/R. "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 dicembre 2023, n. 11/R, Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- D.G.R. n. 4 - 5458 del 3 agosto 2022 Regolamento (UE) n. 1060/2021. Recepimento del Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 della Regione Piemonte,

approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5299 del 18 luglio 2022. D.G.R. 9 luglio 2021, n. 43-3529 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";

- D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017" D.G.R. n. 11-739 del 31 Gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2025;
- Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852/2025/XII del 3 marzo 2025 "Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- D.G.R. n. 44-1007/2025/XII del 14 aprile 2025 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni".;

*determina*

per le motivazioni riportate dettagliatamente in premessa:

- di affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione delle attività previste nell'offerta di servizio succitata, per la gestione delle attività contabili del "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti".
- di approvare, l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. in data 09.12.2024, a mezzo della piattaforma Sintel, per la realizzazione delle attività connesse all'attività istruttoria e gestione contabile delle istanze residuali presentate prima del 30.11.2017 e per l'attività di gestione contabile per le istanze presentate alla Regione dal 01.12.2017, come specificato nella tabella A) sotto riportata:

**Tabella A**

Previsione attività istruttoria e liquidazione contributi per gestione 2025 - 2026 - 2027						
Anno	Costo orario (Iva esclusa) (a)	Ore lavorate (b)	n. pagamenti	Costi (o.f.e.) (c = a * b)	totali )	Costi (o.f.i.) totali

Dal termine precedente e affidamento al 31/12/2025	61,044	241,50	314	14.742,13	€ 17.985,40
2026		162,50	145	€ 9.919,65	€ 12.101,97
2027		162,50	145	€ 9.919,65	€ 12.101,97
<b>TOTALE</b>		<b>566,50</b>	<b>604</b>	<b>€34.581,43</b>	<b>€42.189,34</b>

- di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).

- di registrare i seguenti movimenti contabili dell'importo complessivo pari ad € 42.189,34 (o.f.i.) sul capitolo di spesa regionale 122862 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 a favore di Finpiemonte S.p.A. avente sede in Torino, Galleria San Federico n. 54 - c.f. 01947660013 – (cod. ben. 12613) per il nuovo affidamento (CIG B731A07435):

1) ridurre l'impegno n. 14178/2025 di euro 11.360,05 (economia di spesa del precedente affidamento scaduto il 31/12/2023) e contestualmente impegnare la stessa somma a favore di Finpiemonte S.p.A.;

2) impegnare sul capitolo di spesa regionale 122862 a favore di Finpiemonte S.p.A.:

2.1) euro 6.625,35 (o.f.i.) - annualità 2025

2.2) euro 12.101,97 (o.f.i.) - annualità 2026

2.3) euro 12.101,97 (o.f.i.) - annualità 2027

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Al corrispettivo di euro 42.189,34 o.f.i. sarà applicata la disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "Split Payment" – previsto art. 1 del Decreto Legge 24/04/2017 n. 50, convertito nella legge 21/06/2017 n. 96).

- di dare atto che l'importo di euro 35,00 a favore dell'Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC (cod. sogg. 297876), è coperto dall'impegno 2025/8567 sul cap. 144926 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, ai sensi di quanto previsto dalla delibera ANAC n. 610 del 29 dicembre 2023.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61

dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), e art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A2203A - Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale)  
Firmato digitalmente da Osvaldo Milanesio

Allegato

Rep.-n.

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLE ATTIVITA’ E DELLE FUNZIONI CONNESSE ALLA GESTIONE DEL “FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI”, ISTITUITO AI SENSI DELLA L.R. 4/2016, ART. 22**

**TRA**

**REGIONE PIEMONTE** – Direzione Welfare, in persona del Dirigente di Settore pro tempore dott. Osvaldo Milanese nato a Racconigi il 13.11.1972, domiciliato per l’incarico presso la sede regionale di Via Bertola, 34 in Torino , C.F. n. MLNSLD72S13H150W (nel seguito Regione);

**E**

**FINPIEMONTE** con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Dirigente Delegato pro tempore dott. Alessandro Serlenga, nato a Torino il 13 luglio 1976, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio Gaia Orsini di Torino, in data 30.6.2021, rep. n. 4261, registrata a Torino in data 30.6.2021 n. 32527, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell’11/6/2021 (nel seguito Finpiemonte) nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”.

**PREMESSO CHE**

- Con Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 la Regione ha stabilito la riorganizzazione di Finpiemonte attribuendole il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

In particolare:

- l'art. 2, comma 2, lettera a), prevede la possibilità per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

- l'art. 2, comma 4 in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 è stata approvata la nuova "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", sottoscritta dalle parti in data 14/07/2022 (nel seguito Convenzione Quadro) cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società controllata dalla Regione Piemonte ed opera in regime di in house providing ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016;

- è soggetta a controllo analogo da parte della Regione Piemonte secondo le modalità previste dalle linee guida approvate con D.G.R. 21-2976 del 12 marzo 2021 e rispetta le condizioni di cui all'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE;

- persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione;

- dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione, previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché di un adeguato sistema di contabilità analitica.

La Delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 ha deliberato l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.;

con la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018, la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di "in house providing" in favore di Finpiemonte s.p.a.;

con la D.D. n. 43 del 27/02/2018 è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a., in attuazione della D.G.R. succitata;

con D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 è stata approvata la nuova "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", sottoscritta dalle parti in data 14/07/2022;

con la D.G.R. n. 33-5720 del 30/09/2022 è stato approvato lo Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.;

con la D.G.R. n. 21-6536 del 20/02/2023, la metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A., di cui alla sopra citata D.G.R. 16 febbraio 2018, n. 2-6472, è stata

integrata, prevedendo l'adeguamento del valore monetario della tariffa media giornaliera prevista per le attività connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno riconducibili all'Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni secondo l'indice dei prezzi al consumo (FOI) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392; in attuazione della predetta D.G.R. n. 21-6536 del 20/02/2023, con D.D. n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023, come rettificata dalla D.D. n. 91/A1000A/2023 del 28/02/2023, si è provveduto ad adeguare il valore monetario della tariffa media giornaliera da applicare a tutte le attività svolte da Finpiemonte S.p.A. e connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno riconducibili all'Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni;

Il D.Lgs. n. 36/2023 all'art. 7, comma 2, dispone che è possibile procedere all'aggiudicazione diretta di un servizio ad una società in house, nel rispetto dei principi previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto procedendo:

- a) alla valutazione sulla congruità economica dell'offerta avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- b) a motivare il mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

- con riferimento al punto a), la congruità viene valutata rispetto ai massimali di cui alla vigente normativa regionale;
- con riferimento al punto b), la scelta di avvalersi dei servizi in house di Finpiemonte s.p.a. è giustificata dal fatto che, l'opzione di mercato

determinerebbe una maggiore onerosità per gli uffici regionali nella collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze finanziarie ed amministrative, possedute Finpiemonte s.p.a.;

• relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio offerto si evidenziano le considerazioni già espresse nei punti precedenti relativamente:

1. alla consolidata e profonda conoscenza dell'organizzazione regionale, delle sue procedure, degli strumenti e delle strategie;
2. al perseguimento esclusivamente di finalità di pubblico interesse e, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, allo svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione;
3. alla disponibilità di adeguati strumenti di controllo e garanzia.

- Il D.Lgs 36/2023 all'art. 23 comma 5, stabilisce che si applicano anche agli affidamenti alle società in house gli obblighi di trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) delle informazioni necessarie allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo vita dei contratti;

- con la D.G.R. n. 261 del 20 giugno 2023, sempre in ottemperanza a quanto previsto dal succitato art. 23 comma 5, ANAC ha individuato le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche di cui all'art. 25 del medesimo decreto;

- con la L.R. 24 febbraio 2016 n. 4 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai

loro figli”, all’art. 22 è stato istituito il Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti (in seguito denominato “Fondo istituito ai sensi della L.R. 4/16”);

- Con la D.G.R. n. 26-4393 del 19 dicembre 2016 è stata affidata a Finpiemonte la gestione contabile e finanziaria del Fondo istituito ai sensi della L.R. 4/16 e demandata alla Direzione Regionale competente la sottoscrizione del relativo contratto d’affidamento;

- Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale del 30 gennaio 2017, n. 3/R è stato emanato il Regolamento regionale recante: “Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti (art. 22, legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4)”;

- Con la D.D. n. 2045 del 13.12.2021 si approva lo schema di contratto per l’affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività inerenti la gestione contabile del “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti” previsto ai sensi della L.R. 24 febbraio 2016, n. 4, art. 22, il contratto è stato sottoscritto in data 11.02.2022 Rep. n. 54, con scadenza al 31.12.2023.

- Finpiemonte, in accordo con la Regione Piemonte, ha garantito la continuità nello svolgimento delle attività connesse alla gestione del Fondo anche nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto e fino alla stipula del presente;

- le Parti ritengono di disciplinare le attività pregresse, svolte da Finpiemonte in continuità nell’ambito della gestione del Fondo indicato ai punti precedenti, nel rispetto della D.G.R. n. 33-5720 del 30/09/2022 che ha approvato lo Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte

S.p.A e della relativa Convenzione Quadro, cui si fa riferimento per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto;

- le Parti ritengono di disciplinare, inoltre, le modalità di gestione contabile e finanziaria del Fondo istituito ai sensi della L.R. 4/16 per una durata decorrente dalla sottoscrizione del presente contratto al 31.12.2026;

- l'affidamento è adottato in conformità alla D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 che ha approvato le nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi operanti in regime di *in house providing* per la Regione Piemonte, sostituendo la precedente disciplina approvata con la D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Oggetto**

La Regione affida a Finpiemonte le attività e le funzioni connesse alla gestione contabile del Fondo per le donne vittime di violenza, istituito ai sensi della L.R. 4/16, secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

## Art. 2 - Attività affidate a Finpiemonte

La Regione affida a Finpiemonte

a) la gestione integrale – amministrativa e contabile - del Fondo per le donne vittime di violenza ex L.R. 4 /2016 relativamente alle domande presentate entro il **30.11.2017**, attività residuale, che prevede:

- lo svolgimento di tutte le operazioni connesse all'attività istruttoria delle istanze;

- gli adempimenti connessi alla responsabilità del procedimento;

- l'adozione di misure per la verifica ed il controllo della veridicità delle dichiarazioni;

- istruttoria delle richieste di liquidazione al termine di ciascun grado di giudizio, corredate da un parere di congruità pronunciato dal Consiglio dell'Ordine;

- l'adozione degli atti di liquidazione agli aventi diritto;

- la gestione delle attività connesse alla normativa "antiriciclaggio" (eventuale segnalazione delle operazioni sospette);

- la gestione delle attività connessa al recupero delle somme indebitamente percepite dagli avvocati patrocinanti attraverso il monitoraggio periodico degli obblighi di restituzione delle somme indebitamente percepite e la segnalazione delle posizioni inadempienti agli uffici regionali per l'avvio della procedura di riscossione coattiva

ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639, mediante la società Soris S.p.a.;

- il servizio di informazione all'utenza attraverso canali telefonici e web;

- predisposizione della documentazione prevista all'articolo 26 della

Convenzione Quadro.

b) la gestione contabile del Fondo per le domande presentate dopo il **1.12.2017** in collaborazione con la struttura regionale incaricata della gestione amministrativa che prevede:

- Gestione finanziaria e contabile connessa ai fondi pubblici trasferiti dalla Regione;

- l'adozione di atti di liquidazione e l'erogazione del contributo agli aventi diritto previa comunicazione dei dati dei beneficiari da parte della struttura regionale competente;

- la gestione delle attività connesse alla normativa "antiriciclaggio" (eventuale segnalazione delle operazioni sospette);

- la gestione delle attività connessa al recupero delle somme indebitamente percepite dagli avvocati patrocinanti attraverso il monitoraggio periodico degli obblighi di restituzione delle somme indebitamente percepite e la segnalazione delle posizioni inadempienti agli uffici regionali per l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639, mediante la società Soris S.p.a.;

- predisposizione della documentazione prevista all'articolo 26 della Convenzione Quadro.

Le parti riconoscono che Finpiemonte ha proseguito nella realizzazione delle attività, senza soluzione di continuità, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività amministrativa a vantaggio della Regione, nel periodo compreso tra il 01/01/2024 e la data di sottoscrizione del presente contratto.

### **Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza**

Restano in capo alla Regione le seguenti attività connesse a istanze presentate dopo il 1/12/2017:

- pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte della scheda informativa relativa all'attuazione della L. R. 4/2016, del Regolamento Regionale 3/R, della Convenzione degli Ordini, della modulistica e delle relative FAQ;
- il servizio di informazione all'utenza attraverso canali telefonici e web;
- lo svolgimento di tutte le operazioni connesse all'attività istruttoria delle istanze;
- gli adempimenti connessi alla responsabilità del procedimento;
- l'adozione di misure per la verifica ed il controllo della veridicità delle dichiarazioni;
- istruttoria delle richieste di liquidazione al termine di ciascun grado di giudizio, corredate da un parere di congruità pronunciato dal Consiglio dell'Ordine;
- trasmissione a Finpiemonte dei dati anagrafici dei beneficiari degli atti di liquidazione (tramite apposito Set Dati anagrafici) a fronte di proposta di parcella e parere di congruità;
- verifica e controllo delle spese sostenute dagli avvocati per eventuale recupero delle risorse indebitamente percepite nei casi previsti dal Regolamento o per irregolarità rilevate a seguito dei controlli da parte dell'Amministrazione Regionale;
- trasmissione a Finpiemonte dei nominativi degli avvocati e delle risorse indebitamente percepite per il tentativo di recupero delle somme;

- segreteria Tecnica per le attività previste in sede di Commissione Paritetica  
(per la gestione delle controversie relative all'applicazione del Regolamento)  
e del Gruppo di lavoro;

- titolarità dei dati relativi all'attuazione degli interventi affidati a  
Finpiemonte e la loro diffusione.

La Regione svolge le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste  
dagli art. 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente  
in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione  
relativa alla gestione contabile e finanziaria del fondo, fornendo informazioni,  
dati e documenti.

#### **Art. 4 – Risorse del Fondo**

Il Fondo istituito ai sensi della L.R. 4/16 (numero identificativo Finpiemonte,  
153) è costituito mediante le risorse della missione 12, programma 12.10,  
quantificati in euro 450.000,00 per il 2025 (già trasferite), euro 315.000,00  
per il 2026, euro 315.000,00 per il 2027, con riferimento al bilancio di  
previsione finanziario 2025-2027.

La dotazione finanziaria del Fondo, così come previsto all' articolo 1 del  
Regolamento 30 gennaio 2017, n. 3/R emanato dal Presidente della Giunta  
Regionale, potrà essere così alimentata:

- dalle risorse stanziare dalla Regione in applicazione della L.R. 4/2016;
- dalle somme liquidate dal giudice a titolo di rimborso delle spese  
processuali, ed effettivamente ricevute dalle donne che hanno avuto accesso  
al fondo;
- dalle somme che pervengono al Fondo da lasciti, donazioni e contributi da  
persone fisiche e giuridiche.

Le dotazioni finanziarie previste ai commi 1 e 2 saranno trasferite a Finpiemonte a fronte di effettive esigenze operative con cadenza periodica attraverso specifiche determinazioni d'impegno e successivi atti di liquidazione.

Per quanto riguarda l'ammontare e l'eventuale restituzione dei fondi si applicano le disposizioni di cui al capo II – parte II della Convenzione Quadro.

#### **Art. 5 – Durata**

Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione fino al 31.12.2027, salvo l'anticipata estinzione del fondo e la chiusura di tutte le relative attività. Le Parti, potranno concordare eventuali proroghe da formalizzare mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza del contratto.

#### **Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio**

Finpiemonte svolge le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nell'art. 2 del presente Contratto e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

La struttura regionale competente si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni e le circolari regionali elaborate, attinenti le materie oggetto di affidamento.

### **Art. 7 – Corrispettivo**

La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nell' art. 26 della Convenzione Quadro.

Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione regionale Welfare - Settore Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione ed innovazione sociale (a mezzo della piattaforma Sintel del 06.06.2025), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in complessivi Euro 34.581,43 (o.f.e.), con riferimento alle annualità 2025,2026 e 2027, per n. 566,50 ore / lavoro occorrenti per:

- la gestione integrale – amministrativa e contabile - di ciascuna domanda, comprensiva delle attività di liquidazione, presentata prima del 1 dicembre 2017 (attività residuale);
- la gestione contabile di ciascuna liquidazione relativa a domande presentate dopo il 1/12/2017;

Il corrispettivo complessivo dovuto dalla Regione, per la realizzazione di tali attività è pari a euro € 42.189,34 (o.f.i.), con imputazione sul capitolo di spesa regionale 122862 del bilancio finanziario gestionale 2025–2027, annualità 2025, 2026 e 2027 con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito nella legge 21.06.2017, n. 96).

Finpiemonte presenta annualmente un dettagliato consuntivo dei corrispettivi dovuti per le attività oggetto del presente contratto. A tale proposito è tenuta a monitorare l'andamento delle attività e dei costi sostenuti.

Il pagamento degli oneri di gestione verrà effettuato dalla Regione a seguito di emissioni di regolari fatture entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata, prevista all'art. 26 della Convenzione Quadro.

Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 9, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento.

#### **Art. 8 – Modalità di revisione del contratto**

Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che

non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

#### **Art. 9 – Revoca dell'affidamento**

L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

#### **Art. 10 – Risoluzione del contratto**

Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente Contratto si risolve qualora le Parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e 12 soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione.

#### **Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati**

Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.Lgs. n. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte, ai fini dell'adempimento del presente contratto, è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento, è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1.a, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

#### **Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione**

Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24/11/2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti come previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

#### **Art. 13 - Rinvio**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro .

#### **Art. 14 - Registrazione in caso d'uso**

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

Il presente contratto è soggetto a repertoriamento presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati e conservata agli atti del Settore Contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici.

#### **Art. 15 – Foro Competente**

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

*Il presente Contratto si compone di 15 articoli.*

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente della Direzione Welfare \_\_\_\_\_

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale \_\_\_\_\_

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

## **ALLEGATO 1.a**

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto di affidamento delle attività e delle funzioni connesse alla gestione del "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti", istituito ai sensi dell'art. 22 della L.R. 4/2016 di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 27-5128.(nel seguito Responsabile).

Quale Responsabile Finpiemonte s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile del Artigianato, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della d.g.r. n. 1-6847 del 18.5.2018.

## **DEFINIZIONI**

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

1. per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
2. per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
3. per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

### **TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

1. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi

dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

2. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

3. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

4. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

5. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

6. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

### **NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI**

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

1. raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla

concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

## OGGETTO DEI TRATTAMENTI

### **Tipo di dati personali:**

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- nome e cognome,
- luogo e data di nascita,
- residenza,
- codice fiscale / Partita Iva in caso di azienda,
- estremi del documento di riconoscimento

### **Categorie di interessati:**

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche e le aziende che hanno delega a presentare domanda di contributo rispetto al bando sopra richiamato.

### **Banche dati di riferimento:**

- Anagrafe delle Attività Economico Produttive (AAEP) (CSI Piemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.).

## DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.).

#### **FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO**

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate (ai sensi dell'art. 28 del GDPR occorre indicare le Misure che si ritengono adeguate a garantire la protezione dei dati, a tal fine è utile la collaborazione dei referenti ICT e dei referenti privacy, si veda anche la d.g.r. 1-192 del 9.8.2019):

- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con

misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

#### **OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

#### **GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO**

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i

trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

~~I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.~~

~~Conseguentemente, i dati non saranno:~~

- ~~• utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;~~
- ~~• oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;~~
- ~~• duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.~~

#### **REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO**

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo

conto, evidenziando:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

#### **SUB-RESPONSABILI. MANLEVA**

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

#### **OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE**

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza

ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.